



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

C O P I A

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Del 28-03-2019

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2019**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>Cecoli Pietro</b>	<b>PAOLETTI SANTE</b>	<b>P</b>
<b>BATTAGLIA RICCARDO</b>	<b>GERMONI SANDRO</b>	<b>P</b>
<b>LUCCHINI TITO</b>	<b>GERMONI FRANCO</b>	<b>P</b>
<b>MONTEMAGGIORI AMELIA</b>	<b>FERDINANDI MARIA</b>	<b>A</b>
<b>TESTICCIOLI LUANA</b>	<b>CARDUCCI MAURO</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor Cecoli Pietro in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Montaruli dott. Angelo

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

---

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 25-03-2019

Il Responsabile del servizio  
F.to **REMIGI VALENTINA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 25-03-2019

Il Responsabile del servizio  
F.to **REMIGI VALENTINA**



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

---

### IL CONSIGLIO

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 25/01/2019 il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2019 è differito al 31 marzo 2019;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

**CONSIDERATO** l'art. 1, comma 10 della legge 208 del 18/12/2015 (legge di stabilità 2016) il quale modifica la disciplina degli immobili assimilati all'abitazione principale **l'Imposta municipale propria (IMU)** in quanto recita "All'articolo [13](#) del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;
- b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'[articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#);

c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

d) il comma 8-bis è abrogato;

e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre». “

**CONSIDERATO** tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2019 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

**RITENUTO** infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria, l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

**CONSIDERATO** che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al **Tributo per i servizi indivisibili (TASI)**, con delibera di consiglio n. 03 del 30/04/2014, sono state azzerate le tariffe TASI per tutti gli immobili;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**VISTO** l'esenzione per la TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale disposta dal comma 14 dell'art. 1 della L. 208 del 28/12/2015 che recita "All'articolo [1](#) della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#):

a) al [comma 639](#), le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

b) il [comma 669](#) è sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo [13, comma 2](#), del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al [comma 678](#) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

d) al [comma 681](#) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al [comma 688](#) ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

e) al [comma 688](#), le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

**CONSIDERATO** che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**CONSIDERATO** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

-l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

-il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

-la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.a) R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

b)in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento ai criteri di determinazione :

a) delle tariffe;

b)alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

c)alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d)alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019;

### TARI 2019 – PIANO FINANZIARIO

#### Imputazione costi per servizi di nettezza urbana

Comune	
Servizio	Costo
Personale ufficio tecnico	€ 4.000,00
Personale ufficio tributi	€ 750,00
Personale operativo	
Formazione del personale	
Licenze d'uso Software	€ 1.000,00
Gestione degli uffici (riscaldamento, elettricità, cancelleria, ecc.)	€ 500,00
Spese legate alla riscossione della TARI (stampa e postalizzazione)	€ 642,68
Gestione centro comunale di raccolta	
Informazione e sensibilizzazione	
Materiale di consumo	€ 1.000,00
<i>Inserire eventuali servizi diversi ...</i>	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.892,68</b>

COSMARI	
Servizio	Costo
Personale uffici amministrativi	
Personale operativo	€ 12.650,00
Mezzi e strumenti	€ 13.520,00
Oneri e tasse	
Materiale di consumo	€ 2.982,06
Informazione e sensibilizzazione	
Ammortamenti	€ 3.300,00
Utili	
<i>Inserire eventuali servizi diversi ...</i>	
<i>Inserire eventuali servizi diversi ...</i>	
<i>Inserire eventuali servizi diversi ...</i>	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 32.452,06</b>



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

COMUNE	
Servizio	Costo
Personale uffici amministrativi	
Personale operativo	
Mezzi e strumenti	
Oneri e tasse	
Materiale di consumo	
Informazione e sensibilizzazione	
Ammortamenti	€ 3.665,00
Utili	
<i>Inserire eventuali servizi diversi ...</i>	
<i>Inserire eventuali servizi diversi ...</i>	
<i>Inserire eventuali servizi diversi ...</i>	
<b>TOTALE</b>	€ <b>12.502,68</b>

COSMARI	
Servizio	Costo
Personale uffici amministrativi	
Personale operativo	
Mezzi e strumenti	
Oneri e tasse	
Materiale di consumo	
Informazione e sensibilizzazione	
Ammortamenti	
Utili	
<i>Inserire eventuali servizi diversi ...</i>	
<i>Inserire eventuali servizi diversi ...</i>	
<i>Inserire eventuali servizi diversi ...</i>	
<b>TOTALE</b>	€ -

**CONSIDERATO** peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

**CONSIDERATO** peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

**CONSIDERATO** che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 28-03-2019 - Pag. 7 - COMUNE DI MONTE CAVALLO



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

**CONSIDERATO** che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

**CONSIDERATO** quindi che, ai sensi dell'art. 1, comma 652, il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 24 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**CONSIDERATO** che tale deroga è valida sino all'anno 2019;

**CONSIDERATO** che per la definizione delle tariffe TARI occorre approvare il piano finanziario e le fasce di utenza;

**CONSIDERATO** infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI ai sensi del comma 12 quater dell'art 4 del D.L. 66/2014 convertito dalla L. 89/2014, sono stabilite per il solo 2014 nelle date del 16/10/2014 e 16/12/2014, la TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

**RITENUTO** opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

TRIBUTO	ACCONTO	SALDO
IMU	16/06/2019	16/12/2019
TARI	30/06/2019	30/11/2019

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC composto dai regolamenti per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati;

**RICHIAMATO** l'art. 18 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

**CONSTATATO**, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del consiglio comunale;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio finanziario;

Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

### DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2019:
- 3. Imposta municipale propria (IMU) – RICONFERMA ALIQUOTE 2015**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
per i fabbricati rurali ad uso Strumentale;	0,2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,00 per mille



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

- a. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- b. di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento dell'Imposta municipale propria (IUC), l'individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi.

#### 4. Tributo sui servizi indivisibili (TASI) – RICONFERMA ALIQUOTE 2019

si conferma quanto disposto con delibera di consiglio n. 03 del 30/04/2014 con la quale si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili.

#### 5. Tassa sui rifiuti (TARI)

di approvare il Piano finanziario per l'anno 2019 redatto, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; e di determinare per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti

### TARI 2019 – PIANO FINANZIARIO

#### Imputazione costi per servizi di nettezza urbana

Comune	
Servizio	Costo
Personale ufficio tecnico	€ 4.000,00
Personale ufficio tributi	€ 750,00
Personale operativo	
Formazione del personale	
Licenze d'uso Software	€ 1.000,00
Gestione degli uffici (riscaldamento, elettricità, cancelleria, ecc.)	€ 500,00
Spese legate alla riscossione della TARI (stampa e postalizzazione)	€ 642,68
Gestione centro comunale di raccolta	
Informazione e sensibilizzazione	
Materiale di consumo	€ 1.000,00
<i>Inserire eventuali servizi diversi ...</i>	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.892,68</b>

COMUNE

COSMARI	
Servizio	Costo
Personale uffici amministrativi	
Personale operativo	€ 12.650,00
Mezzi e strumenti	€ 13.520,00
Oneri e tasse	
Materiale di consumo	€ 2.982,06
Informazione e sensibilizzazione	
Ammortamenti	€ 3.300,00
Utili	
<i>Inserire eventuali servizi diversi</i> ...	
<i>Inserire eventuali servizi diversi</i> ...	
<i>Inserire eventuali servizi diversi</i> ...	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 32.452,06</b>

COSMARI



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

Servizio	Costo	Servizio	Costo
Personale uffici amministrativi		Personale uffici amministrativi	
Personale operativo		Personale operativo	
Mezzi e strumenti		Mezzi e strumenti	
Oneri e tasse		Oneri e tasse	
Materiale di consumo		Materiale di consumo	
Informazione e sensibilizzazione		Informazione e sensibilizzazione	
Ammortamenti	€ 3.665,00	Ammortamenti	
Utili		Utili	
<i>Inserire eventuali servizi diversi ...</i>		<i>Inserire eventuali servizi diversi ...</i>	
<i>Inserire eventuali servizi diversi ...</i>		<i>Inserire eventuali servizi diversi ...</i>	
<i>Inserire eventuali servizi diversi ...</i>		<i>Inserire eventuali servizi diversi ...</i>	
<b>TOTALE</b>	€ 12.502,68	<b>TOTALE</b>	€ -

Resta ferma la possibilità per il Comune, così come per il contribuente, di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da eventuali prove contrarie che siano documentabili e giustifichino il distacco dai valori appena definiti.

### Tariffa utenze domestiche

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF <sub>ud</sub> (€/mq)	TV <sub>ud</sub> (€/mq)	T <sub>ud</sub> (€/mq)
FASCIA A	1	0,52	0,74	1,26
FASCIA B	2	0,52	0,87	1,39
FASCIA C	3	0,52	0,95	1,47
FASCIA D	4	0,52	1,02	1,54
FASCIA E	>4	0,52	1,08	1,60

### Tariffa utenze non domestiche

Attività Produttive	TF <sub>und</sub> (€/mq)	TV <sub>und</sub> (€/mq)	T <sub>und</sub> (€/mq)
1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri	0,82	0,20	1,02
2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini	0,82	0,20	1,02
3 - Distributori carburanti, impianti sportivi	0,82	0,28	1,10
4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante)	0,82	0,50	1,32
5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,82	0,46	1,28
6 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,82	0,33	1,15
7 - Supermercati e ipermercati di generi misti	0,82	1,33	2,15
8 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	0,44	1,26
9 - Discoteche, night club	0,82	0,88	1,70
10 - Negozi di generi alimentari	0,82	1,66	2,48



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche	0,82	0,77	<b>1,59</b>
12 - Negozi di beni durevoli	0,82	1,10	<b>1,92</b>
13 - Attività artigianali tipo botteghe	0,82	0,77	<b>1,59</b>
14 - Ospedali, case di cura e riposo	0,82	0,88	<b>1,70</b>
15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,82	4,42	<b>5,24</b>
16 - Bar, caffè, pasticceria	0,82	3,31	<b>4,13</b>
17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio	0,82	3,09	<b>3,91</b>

6. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

TRIBUTO	ACCONTO	SALDO
IMU	16/06/2019	16/12/2019
TARI	30/06/2019	30/11/2019

7. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
8. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
9. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza di rendere effettivi gli atti prodromici all'approvazione del Bilancio di previsione;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

### DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

---

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Cecoli Pietro

Il Segretario Comunale  
F.to Montaruli dott. Angelo

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo comune dal giorno 04-04-2019 al giorno 19-04-2019 ai sensi dell'art. 124, comma 1 della Legge n. 267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n. 267/00.

Li, 04-04-2019

Il Responsabile del Servizio  
f.to Cecoli Pietro

---

La presente deliberazione è esecutiva a far data dal  
X essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva  
ai sensi dell'art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267

Monte Cavallo, li 04-04-2019

Il Segretario Comunale  
F.to Montaruli dott. Angelo

---

La presente copia, da me collazionata, formata da n. \_\_\_\_ fogli, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li 04-04-2019

Il Segretario Comunale  
Montaruli dott. Angelo